

GESTIONE INA- CASA

BRINDISI: Località Casale - Cantiere 759

Impresa: Piccinni Antonio. -

RELAZIONE SULLE RISERVE:

L'Impresa Piccinni Antonio che esegui' i lavori per il Cantiere 759, in Brindisi, in data 29/9/1951 a pag.12 del Registro di Contabilità n. 2 firmava con riserva, ed in data 4/10/1951 scioglieva le medesime. All'atto della firma dello stato finale in data 4/10/1951 firmava con riserva richiamando quelle già iscritte sul registro di contabilità.

La Direzione dei Lavori in data 10 ottobre 1951, nel rimettersi alle superiori determinazioni per la riserva riguardante la revisione dei prezzi, respingeva tutte le altre perchè intempestive e contrarie alle condizioni contrattuali.

Nella stessa data in sede di stato finale la Direzione confermava quanto sopra:

Le riserve della Impresa sono 5 :

1) La prima riflette la richiesta, in base all'art.

16 del Capitolato Speciale di appalto, della revisione dei prezzi: non è in questa sede che tale riserva

puo' essere discussa;

- 2)_ La seconda riserva si riferisce al rimborso della Imposta generale sull'entrata. A sostegno della sua tesi oltrechè richiamare l'art. 6 della Legge 762 del 19 giugno 1940, l'Impresa cita una disposizione della gestione Ina-Casa contenuta nel foglio n.30548 del 17/7/1950 all'A.N.C.E. nella quale è detto:
" Nei progetti e preventivi presentati dagli Enti e
" dalle Aziende autorizzate a costruire e approvati
" dalla Gestione stessa non fu inserito l'importo
" afferente all'I.G.E. " .
- 3)_ Nella terza riserva chiede un compenso di L.200.000 a corpo per spese di custodia, manutenzione delle opere fino al collaudo, ect....
- 4)_ La quarta riserva verte sulla contabilizzazione delle armature in ferro delle rampe e pianerottoli di scala, in quanto, a parere della Impresa, l'art. 35 dell'elenco prezzi non prevede l'armatura nelle medesime, per tale titolo richiede L. 276.408,80 al netto.
- 5)_ Infine con la 5^ riserva l'Impresa fa presente che la cornice di coronamento dei fabbricati non puo' essere sufficientemente compensata con l'art. 15 di elenco in quanto trattasi di struttura architettonica; domanda per tale titolo un compenso di lire 94.520.--
Le quattro riserve comportano complessivamente la som

" viste a favore degli Istituti per Case Popolari " .

Inoltre; nel Capitolato Generale della Gestione INA-CASA , l'art. 20 sugli " Oneri e responsabilità del l'appaltatore " stabilisce che sono a carico della impresa le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del contratto, l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie, vigenti e future, salvo le esenzioni di cui all'art.24 della Legge 28 febbraio 1949 n. 43 " .

Ed ancora: il suddetto Capitolato Generale all'art. 21 precisa: " Per le ~~esenzioni~~ ~~fi~~ esenzioni fiscali " si fa riferimento all'art. 24 della Legge 28 febbraio 1949 n. 43 " .

Da Da quanto sopraesposto evince la precisa volontà della Gestione di addossare l'onere dell'I.G.E. all'Impresa e di beneficiare alla stessa solo quelle esenzioni previste dalla Legge 28 febbraio 1949 n. 43; la quale, nell'art. 24, mentre dispone, ~~per~~ le case dei lavoratori per l'esenzione della tassa imposta consumo, delle tasse di bollo e la registrazione degli atti a tassa fissa, tace completamente agli effetti della Imposta Generale Entrata.

E' chiaro quindi che allo stato dei fatti, ~~sia~~ vi sia obbligo da parte dell'Impresa alla corrisposio

ti molto semplicemente a mc. di calcestruzzo impiegato ed all'armatura in ferro, alla stessa stregua di una qualsiasi soletta di veranda o copertura. Per le suesposte ragioni non si ritiene fondata la richiesta.

5^a riserva

La struttura della cornice di coronamento è composta di una soletta in calcestruzzo armato a sezione rettangolare con sbalzo di m. 0,60 , senza alcuna speciale modanature; non è quindi che una soletta a sbalzo identica ad una soletta di un qualunque balcone con il vantaggio per la cornice di avere un molto minore aggetto. Non si riscontrano quindi giustificati motivi per la richiesta, e si respinge la riserva.

Resta la riserva n. 2 per la quale, come si è già detto, non vi sono motivi di decadenza di termini.

Per essa occorre notare che l'art. 8 del contratto d'appalto stabilisce che " le spese tutte del pre-
" sente contratto per diritti di segreteria, registra-
" zione di atti ed ogni altra inerente le imposte e
" tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale
" sull'entrata sono ad esclusivo carico dell'Impre-
" sa la quale, però, usufruira', se ed in quanto
" applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali pre-

ma al netto di L. 200.000 + 276.408,80 + 94.520 +

= L. 1.115.500 = 1.686.428.-

1686428

La Direzione dei Lavori, con relazione riservata del 1° marzo 1952, rimettendosi alle superiori decisioni per ciò che riguarda la revisione dei prezzi, respingeva in linea di diritto e di equità, tutte e quattro le riserve.

Il collaudatore osserva in linea pregiudiziale:

L'art. 54 del R.D. 25/5/1985 n. 350 sul " Regolamento, direzione e contabilità e collaudazione lavori dello Stato ", e' così formulato:

" Il Registro di contabilità deve essere firmato dal

" l'appaltatore con o senza riserva nel giorno in

" cui gli viene presentato " . Ciò vuol dire che

allorchè il calcestruzzo del cornicione fu portato

in contabilità a pag. 9 del reg. n. 2 (oggetto dell'8°

certificato del 3-12-1950) doveva in tale data ed in

quella sede essere inserita la riserva; così dicasi

per le solette e pianerottoli delle scale che figura

no in contabilità in quantità provvisoria a pag. 7

e 9 del Registro n. 1, ed a pag. 10 in qualità defi

nitiva, oggetto rispettivamente dei certificati di

acconto n° 6-7-8.

10
Per il compenso a corpo doveva addirittura l'Impre-
sa inserire riserve fin dal I° stato di avanzamento. Allora
chè constatava che nulla era previsto per un compenso
il quale segue costantemente l'importo dell'avanza-
mento dei lavori nella aliquota afferente al loro am-
montare ed in relazione alla somma totale stabilita
per l'importo generale dei lavori.

Non vi è dubbio che le riserve furono iscritte tar-
divamente .

Resta la seconda riserva relativa al rimborso impo-
sta entrata la quale, non essendo oggetto di contabiliz-
zazione non ricade sotto l'art. 54 del suddetto de-
creto n. 350.

In linea di diritto quindi la 3^a, 4^a e 5^a riserva
non possono essere prese in esame per decadenza di
termini.

Comunque, volendo procedere in linea equitativa,
all'esame delle richieste si fa notare:

3^a riserva - compenso a corpo -

Nell'art. 11 del Capitolato Speciale si parla di com-
penso a corpo generico ma non si fissa la cifra di
esso, inoltre si fa riferimento all'art. 2 dello stes-
so Capitolato ove le opere d'appalto sono sommaria-
mente riportate in un prospetto e suddivise nelle va-
rie categorie di lavori, e cioè: rustico, opere mura-

rie, impianti, infissi, ect..il compenso a corpo non viene esposto, mentre la cifra totale delle categorie dei lavori elencati è quella proprio della base di asta. Se ne deduce che l'Amministrazione ha volontariamente escluso, come in tutte le altre aste d'appalto, anche per questa gara, il riconoscimento di un qualsiasi compenso a corpo. Per quanto sopra si rigetta la riserva.

4^ riserva -

L'art. 35 dell'elenco prezzi unitari si esprime come segue: " Rampe e pianerottoli di scale in solette di cemento armato con calcestruzzo di cui al n.11, calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg. 350 al mq. oltre il peso proprio, peso, parapetto, dell'ossatura. gradini ect... "

Dalla sua dizione emerge chiaramente che quelle tali solette a sbalzo in cemento sono armate ed in tale modo da soddisfare precise condizioni di carico proprio e accidentali, inoltre il prezzo speciale riferito a mq. e non a mc. sta proprio ad indicare le speciali caratteristiche del manufatto. Che se l'Amministrazione cio' non avesse inteso di fare, il prezzo dello art. 35 sarebbe stato pleonastico, in quanto le rampe e pianerottoli avrebbero potuto essere contabilizza

ne dell'I.G.E. , salvo il caso che una nuova Legge
faccia esplicitamente menzione dall'esonero della
tassa in oggetto per costruzioni dipendenti dalla
INA-CASA , in tal caso sgravata la stazione commit-
tente, automaticamente ne verrebbe a beneficiare
l'Impresa appaltante.

Si dichiara quindi - non accettabile la riserva -
e si respinge.

Roma, 7 aprile 1952

dr.ing. Ferrantini Goffredo

